

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

**Seduta n. 464**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

67° Resoconto stenografico

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005**

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

## I N D I C E

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1278) **IZZO ed altri.** – *Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita*

(3208) **COSTA.** – *Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1278 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3208. Discussione del disegno di legge è n. 3208 e congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1278. Approvazione, con modifi-

cazioni, del disegno di legge n. 1278 e assorbimento del disegno di legge n. 3208)

PRESIDENTE	.....	Pag. 3, 6, 7
BOBBIO (AN)	.....	4, 7
* BUCCIERO (AN)	.....	6, 7, 8
CIRAMI (UDC)	.....	8
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	.....	8
GUBETTI (FI), relatore	.....	3, 4, 6
IZZO (FI)	.....	5
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	.....	5, 6
ZANCAN (Verdi-Un)	.....	4, 5, 8
ZICCONI (FI)	.....	8
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	.....	9

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*I lavori hanno inizio alle ore 16,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1278) IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita**

**(3208) COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1278 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3208. Discussione del disegno di legge n. 3208 e congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1278. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1278 e assorbimento del disegno di legge n. 3208)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1278, sospesa nella seduta del 16 marzo scorso, nonché la discussione del disegno di legge n. 3208, sulla stessa materia.

Propongo pertanto che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico altresì che sugli emendamenti presentati dal relatore al disegno di legge n. 1278 è pervenuto il parere della 1a Commissione permanente, di cui do lettura:

«La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi in riferimento al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gubetti, che invito a riferire sul disegno di legge n. 3208.

GUBETTI, *relatore*. Colleghi, in data successiva alla presentazione del disegno di legge n. 1278, è pervenuto il disegno di legge n. 3208, di iniziativa del senatore Costa, praticamente identico al precedente, fatte salve due espressioni che riguardano un problema non sostanziale, superato tra l'altro da uno degli emendamenti da me presentati. Di conseguenza i due testi risultano ora essere identici.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1278.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

GUBETTI, *relatore*. L'emendamento 1.4 propone di sostituire al comma 1 le parole da «ad uno dei genitori» fino a: «alla sola madre,» con le seguenti: «congiuntamente ai genitori o, in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile

ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore,».

E' stato necessario inserire questo emendamento perché senza di esso si presupponeva vi fosse la sola madre, mentre può anche esserci, per ragioni naturali o legali, il solo padre. Con questa modifica, pertanto, si riesce a superare il problema contemplando entrambi i casi, sia l'ipotesi della mancanza della madre che quella della mancanza del padre.

L'emendamento 1.5, che propone di sostituire al comma 2 le parole da: «nel Comune» fino a: «della sola madre del bambino» con le seguenti: «nel Comune italiano di residenza dei genitori o, secondo quanto previsto al comma 1, di residenza del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge.», nasce dalla necessità di specificare che il Comune deve essere italiano perché non ci si può riferire ad un Comune straniero e si lega al contenuto del precedente emendamento ovvero alla possibilità che vi sia soltanto la madre o solo il padre.

Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 del senatore Izzo, nonché di illustrarli.

L'emendamento 1.1 si sovrappone a quanto già stabilito nell'emendamento 1.5 relativamente alla limitazione della nuova normativa ai Comuni ricadenti nel territorio italiano.

L'emendamento 1.2 contiene una serie di precisazioni relative alle incombenze in capo all'ufficiale di stato civile presso il quale si effettua la dichiarazione del luogo elettivo di nascita del bambino e pertanto mi trova perfettamente d'accordo.

Sono altresì favorevole all'emendamento 1.3 con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai nati all'estero.

BOBBIO (AN). A mio avviso è comunque indispensabile, nell'introdurre la previsione del luogo elettivo di nascita, prevedere il mantenimento di una doppia registrazione che contenga anche il dato relativo al luogo effettivo di nascita.

Credo infatti che i pubblici registri debbano rispondere anche ad un criterio di verità storica e pertanto introdurre la doppia registrazione significherebbe, da un lato, prevedere il luogo elettivo per l'esplicazione degli effetti legali previsti dal nostro ordinamento, dall'altro, conservare memoria del luogo effettivo di nascita, che potrebbe essere anche a centinaia di chilometri di distanza dal luogo elettivo. In questo modo si garantisce l'esistenza di un archivio storico che permette di verificare il luogo effettivo in cui il soggetto è nato, luogo che può essere necessario rintracciare per i motivi più diversi, medici o di altra natura.

GUBETTI, *relatore*. Vorrei sottolineare che la richiesta del senatore Bobbio è già contenuta nell'emendamento 1.5.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, la mia posizione personale è contraria al disegno di legge in esame, ma poiché quella del mio Gruppo è favorevole mi adeguerò per ragioni di disciplina.

Vorrei comunque capire che inconvenienti comporta, ai fini dello spopolamento dei piccoli Comuni che il presente disegno di legge intende evitare, il fatto che dalle montagne si vada a partorire nelle città fornite di strutture ospedaliere adeguate. Infatti, se un bambino nasce in un determinato ospedale, la nascita risulterà presso il Comune nel quale è ubicato l'ospedale stesso; ma se i genitori vivono in un paesino di montagna è evidente che il bambino andrà a risiedere con i genitori in quel determinato paesino. La popolazione non discende dalla nascita: ad esempio, nessuno sa quanti abitanti sono effettivamente nati a Pinerolo, ma si sa con certezza quanti sono i residenti di quel Comune e questo è ciò che conta agli effetti fiscali ed elettorali.

Vorrei pertanto capire quali conseguenze disastrose deriverebbero al paesino di montagna dal fatto che un bambino alla nascita viene registrato nel Comune in cui ha sede l'ospedale se poi torna a risiedere con i genitori nel medesimo paesino di provenienza. Anche il censimento, infatti, a meno che non venga effettuato lo stesso giorno della nascita, come fece Erode per ammazzare tutti quegli innocenti, registrerà i bambini nel paesino di origine.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa è una affermazione biblicamente scorretta, senatore Zancan. Non si avventuri su terreni che le sono impropri in quanto laico.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Faccio affermazioni scorrette anche in altre materie.

Senatore Izzo, mi può spiegare, per cortesia, il motivo di questa legge, perché non l'ho capito?

Prendiamo l'esempio di una coppia che vive in un paesino della Valpellice e che decide di far nascere il bambino a Pinerolo, ma poi ritorna nell'alto della Valpellice: il bambino sarà denunciato come residente con i genitori, quindi a tutti gli effetti, per esempio per le scuole e le relative sovvenzioni, è legato al piccolo paesino della Valpellice e si allontana da Pinerolo, dove è soltanto nato. Quali sono le conseguenze giuridiche di una nascita a Pinerolo se poi si risiede in un paesino di montagna? Che spopolamento avviene?

IZZO (*FI*). La domanda che si pone il collega Zancan ha già una risposta: non c'è alcuna conseguenza giuridica, infatti non è quella la *ratio* che ci ha spinto a proporre il provvedimento e a convincere tanti a sostenerlo.

Invece, l'attenzione rivolta da questa Commissione e anche dal Governo al problema credo sia degna innanzi tutto di un ringraziamento, ma soprattutto di una risposta precisa e puntuale al bisogno delle nostre comunità di conservare la memoria storica del Paese dove si è nati e la tradizione, attesoché nei piccoli luoghi di Provincia, dove esistono uno o due strutture sanitarie in cui si può venire alla luce, il Paese di origine viene cancellato come già accade ordinariamente.

Ho proposto degli emendamenti in base alle indicazioni emerse dal dibattito svoltosi nella scorsa seduta e mi auguro che il provvedimento in esame possa essere approvato al più presto, così com'era negli auspici iniziali.

\* BUCCIERO (AN). Relatore Gubetti, si ricorda la mia richiesta di audizione da parte della nostra Commissione dei responsabili dei servizi demografici per meglio comprendere l'impatto delle disposizioni in esame sull'ordinamento vigente? È stata mai svolta? All'inizio eccepii che probabilmente questo provvedimento avrebbe creato delle difficoltà ai servizi demografici e dissi che per prudenza sarebbe stato auspicabile audire il direttore dei servizi demografici onde avere dei chiarimenti.

GUBETTI, *relatore*. No, non è stata svolta, però a tale proposito ritengo sufficiente il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali che, tra le sue competenze, ha anche quella riferita all'ordinamento della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, la sua richiesta fu formulata, ma la Commissione non convenne su questa necessità, per cui il problema è superato.

Ora stiamo procedendo all'esame degli articoli.

GUBETTI, *relatore*. Ribadisco il mio parere favorevole su tutti gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, mi astengo sulla votazione dell'emendamento 1.4.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, mi astengo sulla votazione dell'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 1.1 è precluso. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, mi astengo sulla votazione dell'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Izzo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, mi astengo sulla votazione dell'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Izzo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, mi astengo sulla votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, mi astengo sulla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BOBBIO (AN). Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge in esame, prendendo atto della necessità dello stesso dal

punto di vista del riconoscimento delle comunità, specialmente di quelle della piccola Provincia. Al tempo stesso, però, non posso non manifestare perplessità, già evidenziate in particolare dal senatore Bucciero ma che mi sento di condividere, circa le prospettive di costi amministrativi in relazione a questo provvedimento, sul quale peraltro voteremo a favore.

ZICCONE (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore.

CIRAMI (*UDC*). Il Gruppo UDC voterà a favore senza riserve.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Verdi sul provvedimento in esame.

\* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il Gruppo della Margherita voterà a favore. Rispetto alle obiezioni mosse dal collega Zancan, credo non si debba tanto pensare ad una misura antispopolamento, perché in effetti non è questa la *ratio* della legge, quanto ad un provvedimento che riesce a salvaguardare anche la storia e le tradizioni delle comunità più piccole. Faccio un esempio: oggi probabilmente non sapremmo qual è il vero Comune di nascita di Benedetto Croce perché probabilmente lo farebbero nascere nella clinica di una città vicina.

Credo pertanto che il provvedimento abbia un senso perché salvaguarda la storia e le tradizioni del nostro Paese.

BUCCIERO (*AN*). Intervengo per dichiarare il mio voto di astensione al provvedimento in esame per i motivi già espressi in discussione generale e per il fatto che i miei dubbi sono rimasti tali.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 3208.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*



ALLEGATO

## DISEGNO DI LEGGE N. 1278

d'iniziativa dei senatori Izzo, Favaro, Iervolino, Sodano Calogero, Grillotti, Zorzoli, Lauro, Tarolli, Rizzi, Ciccanti, Pellegrino, Sambin, Pagano, Eufemi, Greco, Guzzanti, Salini, Archiutti, Dato, Sodano Tommaso, Agogliati, Tredese, Vanzo, Marano, Asciutti, De Rigo, Pascarella, Costa, Malan, Giuliano, Mainardi, Manzione, Sudano, Flammia, Salzano, Danzi, Fasolino, Contestabile, Cicolani, Morra, Pasinato, Chirilli, D'ambrosio, Minardo, Cantoni, Nocco, Iannuzzi, Trematerra, Gentile, Magri, Giaretta, Baratella, Demasi, Cutrufo, Borea, Baio Dossi, Gubert, Barelli, Consolo, Centaro, Bobbio Luigi, Pirovano, Zuccone, Guasti, Valditara, Alberti Casellati, Ioannucci, Vizzini, Manunza, Novi, Meduri, Zanoletti, Ruvolo, Tomassini, Semeraro, Scalera, Sanzarelllo, Ponzo, Peterlini, Palombo, Ognibene, Moncada Lo Giudice Di Monforte, Girfatti, Forcieri, Florino, Firrarello, Filippelli, De Petris, Basile e Ronconi.

*«Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita»*

**ARTICOLO 1**

Art. 1.

*(Istituzione del luogo elettivo di nascita)*

1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita ad uno dei genitori o, in mancanza del padre, alla sola madre, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge.

2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della sola madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare potrà essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge,

la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.

## EMENDAMENTI

### 1.4

GUBETTI, *relatore*

*Al comma 1 sostituire le parole da: «ad uno dei genitori» fino a: «alla sola madre» con le seguenti: «congiuntamente ai genitori o, in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore.».*

### 1.5

GUBETTI, *relatore*

*Al comma 2, sostituire le parole da: «nel comune» fino a: «della sola madre del bambino» con le seguenti: «nel comune italiano di residenza dei genitori o, secondo quanto previsto al comma 1, di residenza del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge.».*

### 1.1

IZZO, GUBETTI

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «della sola madre del bambino», aggiungere le seguenti: «purché ricadente nel territorio dello Stato italiano.».*

### 1.2

IZZO, GUBETTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'ufficiale dello stato civile del luogo effettivo di nascita, o quello competente nei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40 del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e da ogni altra norma di legge, riceve la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette d'ufficio, entro tre giorni, all'ufficiale dello stato civile del luogo elettivo di nascita. Quest'ultimo provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato. In ogni caso, gli atti dello stato civile conservano l'annotazione del luogo di nascita effettivo e dell'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1».

### 1.3

IZZO, GUBETTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero».

### Art. 2.

*(Adeguamento delle norme regolamentari)*

1. Entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle norme contenute nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

